



## COMUNICATO UFFICIALE N.349/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenutasi a Roma il 16 Maggio 2019, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA Vice-Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carmine GENOVESE;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

### 1)RICORSO DELLA CALCIATRICE Ilaria ALUNNO/RAVENNA WOMEN FC SSD Arl già U.S.S.ZACCARIA

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26.03.2019 la sig.na Ilaria ALUNNO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL,un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.2.100,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società U.S. S.ZACCARIA ora RAVENNA WOMEN FC SSD ARL, al pagamento in favore della sig.na Ilaria ALUNNO della somma di €.2.100,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile ed al Comitato Regionale Emilia Romagna,i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Roberto MERENDA/A.S.D. FBC CALANGIANUS 1905

Con reclamo datato 27.12.2018 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D. FBC CALANGIANUS 1905 il sig. Roberto MERENDA, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.620,57 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2017/2018

Si rileva preliminarmente, che l'accordo economico prodotto in atti, è sottoscritto con la A.S.D. FBC CALANGIANUS 1905, partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza, nella Stagione Sportiva predetta, in violazione a quanto previsto dall'Art.29 delle N.O.I.F. e dall'Art.43 comma 2 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara improponibile il ricorso presentato dal Sig. Roberto MERENDA nei confronti della Società A.S.D. FBC CALANGIANUS 1905.

Dispone, la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. – Procura Federale, per il seguito di competenza.

Dispone che la tassa reclamo versata, venga incamerata.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro MANES/ASD ACIREALE-ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con reclamo notificato in data 19.03.2019 tramite Raccomandata A/R, il sig. Alessandro MANES si è rivolto a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD ACIREALE un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018 avente ad oggetto l'importo lordo pari ad €21.333,99.

Il reclamante ha chiesto la condanna della Società A.S.D. ACIREALE (matr. FIGC 917198), in solido con la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 (matr. FIGC 949314), al pagamento in suo favore della somma di €12.333,99, quale residuo dell'importo previsto dall'accordo economico.

Dà atto il reclamante dell'avvenuta modificazione della compagine societaria – sub specie di "scissione" - a seguito della quale la A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946 è subentrata nel campionato nazionale di serie D in luogo della A.S.D. ACIREALE.

La Società, in data 13/04/2019, faceva pervenire le proprie memorie difensive, allegando documentazione fiscale alle stesse.

La certificazione prodotta (all.1) è errata in quanto è relativa ad asseriti compensi superiori al reale per un solo anno (€15.850,00), mentre la somma di €9.000,00 è stata corrisposta per €6.000,00 nel 2017 ed €3.000,00 nel 2018.

Le memorie sono prive di qualsiasi ricevuta liberatori a firma del ricorrente.

La contestazione disciplinare risulta strumentale.

In data 18/04/2019 il legale del calciatore faceva pervenire una ulteriore memoria a replica delle contro deduzioni della società, confermando in toto la richiesta iniziale della somma di €12.333,99.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la società A.S.D. CITTA' DI ACIREALE 1946, in solido con la società A.S.D. ACIREALE, al pagamento in favore del sig. Alessandro MANES, della somma di €.12.333,99.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale ed al Comitato Regionale Sicilia, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Jens Christiaan JANSE/S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL

Con reclamo datato 5.04.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D. A.C.R. MESSINA SSD ARL il sig. Jens Christian JANSE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.10.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. A.C.R.MESSINA SSD ARL al pagamento in favore del sig. Jense Christian JANSE della somma di €.10.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 5) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea FERRETTI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 A.r.l.

Con reclamo datato 27/03/2019, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Andrea FERRETTI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturata fino al mese di Dicembre 2018

La società, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Andrea FERRETTI della somma di €1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 6) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea BELLUSSI/SSD ARL SAVONA FBC

Con reclamo datato 19/03/2019, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL SAVONA F.B.C. il sig.Andrea BELLUSSI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.834,50 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019, maturato fino al mese di dicembre 2018 in quanto poi svincolato.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD ARL SAVONA F.B.C.al pagamento in favore del sig.Andrea BELLUSSI della somma di €1.834,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Andrea ROSSINI/A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 15/11/2018 il sig.Andrea ROSSINI, si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.200,00, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2017/18.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.CASTELVETRO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Andrea ROSSINI, della somma di €.4.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Aurelio FALORNI/A.C.D.BASTIA 1924

Con reclamo datato 1.04.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.C.D.BASTIA 1924 il sig.Aurelio FALORNI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.C.D.BASTIA 1924, al pagamento in favore del sig.Aurelio FALORNI della somma di €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Emmanuel CASCIONE/S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l.

Con reclamo datato 19.03.2019 trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. il sig.Emmanuel CASCIONE, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.16.349,14 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2018/2019

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa, nei termini stabiliti dall'art.25 Bis comma 5 del Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.SANTARCANGELO CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Emmanuel CASCIONE della somma di €.16.349,14

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL SIG.Giuseppe AIELLO/S.S.D. ARL CITTA' DI CAMPOBASSO (Collab.Gest.Sport.)

Con ricorso notificato il 5/2/2019 il sig. Giuseppe AIELLO, esponeva di aver concluso con la S.S.D. Città di Campobasso un accordo economico (Coll.Gest.Sport.), che prevedeva la corresponsione dell'importo annuo lordo di €. 8.000,00 per la stagione sportiva 2017-2018 e di non avere percepito nessuna delle rate mensili convenzionalmente pattuite.

Tanto premesso, concludeva con la richiesta di condanna della società al pagamento nella misura sopra indicata.

La società, ritualmente costituitasi, formulava una pluralità di contestazioni, di seguito esaminate singolarmente, contestando integralmente la domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.

Disposto il rinvio dell'udienza del 18 Aprile 2019, al fine di acquisire le dichiarazioni del ricorrente nel contraddittorio delle parti, la vertenza era riservata in decisione all'udienza del 16/5/2019, nella quale l'Aiello confermava il ricevimento della comparsa avversaria.

La società resistente, a sua volta, deduceva in primo luogo, l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che, da documentazione che depositava, non risultava depositato alcun accordo economico tra la

Città di Campobasso e l'Aiello, rilevando, inoltre, che in ogni caso il contratto non risultava firmato da soggetto munito dei poteri necessari a rappresentare la società.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Nella memoria la resistente ha dedotto numerose questioni che devono essere singolarmente esaminate.

### **1. Il deposito dell'accordo economico.**

Con il primo motivo di doglianza la società ha rilevato, deducendo l'inammissibilità del ricorso, il mancato deposito dell'accordo economico, depositando mail asseritamente confermativa della circostanza.

La Commissione, alla quale è, pacificamente preclusa ogni attività di indagine o "latamente" inquisitoria, ha, viceversa accertato il rituale deposito del contratto, avvenuto in data 7/2/2018 con numero di protocollo 00001906.

Una siffatta attività deve ritenersi pienamente legittima sul decisivo ed assorbente rilievo che la validità ed il deposito del contratto sono previste, a pena di inammissibilità del reclamo, dall'art. 25-bis, comma 4 del Regolamento L.N.D..

Ne consegue che la verifica di tale presupposto costituisce specifica e doverosa attività della Commissione, la cui sussistenza determina la delibazione di ammissibilità o inammissibilità del reclamo, pronuncia questa riservata, per espressa disposizione normativa regolamentare, (il richiamato art. 25-bis del Regolamento) alla C.A.E..

L'eccezione di inammissibilità deve, per l'effetto, essere disattesa.

### **2. La sottoscrizione dell'accordo economico da parte della società.**

Giova principiare la trattazione della questione rilevando che l'accordo risulta ritualmente sottoscritto, sul modulo prestampato alla voce "Per la società" dal nominativo del soggetto che ha firmato l'accordo.

Inoltre, e per quanto rileva in questa sede, a destra della sottoscrizione nello spazio riservato alla società, appare apposto il timbro della società con l'indicazione del corretto numero di iscrizione della società stessa.

Alla stregua di tali obiettive risultanze non pare revocabile in dubbio che il ricorrente poteva e doveva fare legittimo affidamento sulla riferibilità dell'accordo alla società non potendo ragionevolmente dubitarsi che l'apposizione del timbro sociale e della firma nello spazio riservato alla società e l'apposito timbro di quest'ultima consentivano, in ragione della conformità ai generali canoni di diligenza, di ritenere la sottoscrizione ritualmente apposta dalla società.

Nel mentre, infatti, la tutela che l'affidamento appresta alla parte che, senza sua colpa ed in conseguenza di fatti obiettivi ed univoci evidenzianti un formale impegno della società, assunto da soggetto in rappresentanza della società, quest'ultima, a sua volta, è facoltizzata ad agire nei confronti del "falsus procurator" per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Il reclamo merita, pertanto, integrale accoglimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento in favore del sig. Giuseppe AIELLO della somma di €8.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del ricorrente) tramite mail all'indirizzo: [Ind.amministrazione@figc.it](mailto:Ind.amministrazione@figc.it)  
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Pubblicato in Roma il 4 Giugno 2019

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Cosimo Sibilia